

## CONTRIBUTI INPS

### AVVISO DI ADDEBITO PIU' PERICOLOSO

### DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

#### 1. IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ADDEBITO

Il comma 14 dell'art. 30, D.L. n. 78 del 2010, precisa che *"i riferimenti contenuti in norme vigenti alle somme iscritte al ruolo e alla cartella di pagamento, si intendono effettuati (...) al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito"*.

**Attenzione** Ergo le modalità e i tempi di impugnazione dell'Avviso di addebito sono quelli in origine dettati per il ruolo e la cartella dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, che dispone come *"Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di **quaranta giorni** dalla notifica della cartella di pagamento"*.

Pertanto l'avviso di addebito:

- va impugnato nel termine di **quaranta giorni** dalla notifica dello stesso;
- avanti al **Tribunale** territorialmente competente, **sezione lavoro**.

La mancanza di impugnazione determina l'acquiescenza all'avviso di addebito e rende teoricamente inamovibile la pretesa dell'INPS.

**Attenzione** Il professionista, al quale si rivolge il cliente per avere delucidazioni sulla ricezione dell'Avviso di addebito INPS, ha il dovere di informare che il provvedimento in esame necessita (se illegittimo) di essere impugnato avanti all'autorità giudiziaria in modo piuttosto rapido (40 giorni in luogo dei 60 tipici del diritto tributario e amministrativo), con l'assistenza di un avvocato.

Inoltre, è importante rendere edotto il cliente che, successivamente all'avviso, **non viene più notificata la cartella esattoriale** e seguiranno direttamente le azioni esecutive. Quindi:

1. l'avviso è l'unico atto impositivo che riceverà il contribuente;
2. se non impugnato, rende definitiva la pretesa, senza che sia data al contribuente una seconda possibilità;
3. contestualmente all'emissione dell'avviso, l'INPS iscrive a ruolo le somme di cui è creditore e si avvale, per la riscossione forzata, di Equitalia S.p.a., di cui è partecipante al 49%;
4. decorsi 60 giorni dalla notificazione dell'avviso, il debitore subirà le azioni esecutive (es. pignoramento) o quelle cautelari (es. fermo amministrativo), senza che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione della cartella esattoriale.

**Attenzione** L'impugnazione non sospende l'efficacia esecutiva dell'Avviso e non è neppure previsto, come nel contenzioso tributario, il pagamento frazionato a seconda della fase processuale e dell'esito provvisorio della lite. Salva la facoltà di concordare con Equitalia un piano di ammortamento, **il**

**contribuente è chiamato al pagamento dell'intero anche se è pendente il giudizio di impugnazione**, a meno che non chieda e ottenga la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso da parte del Tribunale.

## 2. NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO – POSSIBILE REMISSIONE IN TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

Il predetto art. 30, D.L. n. 78 del 2010, prevede al comma 4 tre metodi alternativi di notificazione dell'avviso di addebito:

1. posta elettronica certificata;
2. messi comunali o agenti di polizia municipale;
3. **raccomandata con avviso di ricevimento.**

Per ragioni di risparmio e rapidità di esecuzione l'INPS predilige il terzo strumento – la notificazione a mezzo lettera raccomandata – e il postino, che non reperisce il destinatario presso il domicilio, si limiterà a lasciare l'avviso di giacenza; perlomeno secondo la prassi invalsa sino ad oggi.

Considerati i disagi postali all'ordine del giorno e soprattutto il fatto che il contribuente, di fronte ad un semplice avviso di giacenza, non può rendersi conto dell'importanza dell'atto a lui recapitato, è piuttosto frequente che il provvedimento non venga ritirato e divenga definitivo senza che l'interessato nulla sappia.

**Attenzione**      Se il destinatario assente al tentativo di notifica va a ritirare il plico raccomandato deve ritenersi che il termine di quaranta giorni decorra da tale momento. Qualora invece l'atto non venga ritirato, sussiste il dubbio, in mancanza di delucidazioni da parte del legislatore, se il termine di impugnazione parta dal tentativo di notifica oppure dalla compiuta giacenza, ipotesi quest'ultima da preferire.

## 3. PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel merito dell'impugnazione è bene valutare l'eventuale prescrizione del credito erariale.

In proposito l'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 355 del 1995, recita che: *“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (...) b) **cinque anni** per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”*.

La questione centrale attiene al momento iniziale dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione:

- A. per le **contribuzioni minime** – calcolate in percentuale sul reddito minimale che si presume in senso assoluto percepito dal soggetto – il termine di prescrizione decorre dalla **scadenza del pagamento di ogni singolo trimestre.**

Per quanto concerne l'anno 2014, il pagamento del contributo minimo obbligatorio avviene a quattro scadenze al 16 maggio (I° trimestre), 20 agosto (II° trimestre), 17 novembre 2014 (III° trimestre) e 16 febbraio 2015 (IV° trimestre).

Da tali date decorre il termine di prescrizione di cinque anni sui contributi minimi.

- B. i **contributi eccedenti il minimale** vengono versati con due acconti calcolati in base al reddito dell'anno precedente e con un saldo, quest'ultimo da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi e calcolato sulla base imponibile ivi emergente.

Dunque, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla scadenza del saldo, ancorché si potrebbe sostenere lo slittamento della decorrenza a partire dall'invio della dichiarazione dei redditi, poiché prima di tale momento l'ammontare dei contributi non è neppure conoscibile da parte dell'INPS.

Da ciò deriva che le contribuzioni minime si prescrivono assai prima di quelle eccedenti il minimale; in particolare la prima rata della contribuzione minima andrà in prescrizione con oltre un anno di anticipo rispetto al saldo dei contributi eccedenti.

**Studio Dott. Begni & Associati**